




# COMUNE DI MAIOLO

Provincia di Rimini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30-04-2016

Maiolo, li 20-05-2016



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Michelori Sandra

**Oggetto: Conferma aliquote Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.  
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FATTORI MARCELLO	P	POLIDORI SILVIO	P
PULA VANDA	P	FATTORI MAURIZIO	P
PULA STEFANO	P	VIGGIANI ANTONIO	A
SARTI ITAMAR	A	BLATTI LIA	P
SACCHETTA LEONARDO	P	SARDONINI QUINTO	P
BENATTI ASTRID FRANCESCA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor FATTORI MARCELLO in qualità di SINDACO assistito dal  
SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa MICHELORI SANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli  
scrutatori nelle persone dei Signori:

PULA STEFANO  
POLIDORI SILVIO  
BLATTI LIA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile finanziario

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**Visto** in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

**Visto** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208;

**Visto** l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita: «28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015, con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote TASI;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il D.M. del Ministero dell'Interno dell'01/03/2016 di proroga per il bilancio di previsione 2016/2018 al 30/04/2016;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Visto** l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI di seguito elencato:

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8 , A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce : comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “ 28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato : 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: « 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento»

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”];

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione della TASI;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### **PROPONE**

1. di **confermare**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio **2016** le seguenti **aliquote TASI**:

a) **Aliquota TASI nella misura dell' 1,60 PER MILLE**

- per abitazione principale e delle pertinenze della stessa classificate nelle **categorie catastali A1, A8 e A9**;

b) **Aliquota TASI nella misura dell' 1,60 PER MILLE**

- per tutte le categorie di immobili esclusi quelli destinati ad abitazione principale (esenti) e quelli individuati nella **Cat. catastale D/10**;
- per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado. La legge di stabilità 2016 dispone "A partire dal 1 gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". **In tal caso la percentuale a carico del proprietario dell'immobile (unico obbligato al pagamento dell'imposta) è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo;**

c) **Aliquota TASI nella misura dell' 1,00 PER MILLE**

- per gli immobili individuati nella **categoria catastale D/10**;

- d) il detentore non possessore dell'immobile è obbligato al pagamento nella misura del 10% della TASI complessivamente dovuta, calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale;
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 28.360,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:
- Spese per illuminazione pubblica .....€ 26.000,00
  - Spese per manutenzione verde pubblico ..... € 900,00
  - Spese per manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti) ..... € 1.460,00
3. di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
4. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sindaco- Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n.4 dell'o.d.g. della seduta. Quindi il Responsabile del Settore Finanziario, precisa che anche le aliquote TASI vengono riconfermate quelle del 2015, con la precisazione, prevista per legge, dell'abbattimento sulla prima casa, per una minore entrata di circa €19.000,00 sull'entrata complessiva nell'anno 2015 di €48.684,00.

Non essendoci interventi, il **Sindaco- Presidente** pone ai voti l'argomento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udite le illustrazione del Sindaco e del Responsabile del Settore Finanziario, così come sopra riportata in sintesi;

Vista la legge n.147/2013;

Visto il D.Lgs.n.23/2011;

Visto il D.Lgs.n.446/1997;

Vista la L. n. 208/2015;

Visto il D.M. Interno del 01/03/ 2016;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Conferma aliquote Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016";

ed inoltre

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata ed identica votazione espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.34- comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.-

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica**

Data: 27-04-2016



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **PRATI GILBERTO**

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile**


Data: 27-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **PRATI GILBERTO**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FATTORI MARCELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa MICHELORI SANDRA

---

Li 20/05/2016

Copia della presente deliberazione :

viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

(art.124, comma 1 D. Lgs. N.267/00)

e' comunicata con elenco ai capigruppo consiliari

(art.125, D. Lgs. N.267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa MICHELORI SANDRA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per  
quindici giorni consecutivi dal 20-05-2016 al 04-06-2016

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 30-04-2016

perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/00)

decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo pretorio comunale art.134,  
comma 3 D. Lgs. n.267/00)

Li'

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa MICHELORI SANDRA